

**EMERGENZA COVID-19**  
**PROCEDURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE CONNESSE ALLE SANZIONI**  
**AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.**

**1. Pagamento in misura ridotta del 30%: Cosa Cambia Fino Al 31 Maggio 2020**

L'articolo 202 del Codice della Strada prevede che per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica (salvo eccezioni). Queste indicazioni sono comunemente riportate su tutti i verbali che questo Comando avvia alla notifica.

Tuttavia, vista l'emergenza Coronavirus, l'art.108 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 (Cura-Italia) ha disposto che, **dal 17 marzo al 31 maggio 2020, la riduzione del 30% sulla sanzione si applica anche se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione.** La previsione ha efficacia anche nei confronti di tutti i verbali notificati a far data dal 16 febbraio 2020 (data la retroattività del periodo di 30 giorni concesso alla data di entrata in vigore della norma).

**Si precisa che la misura non è stata prorogata né modificata con la conversione in Legge (n.27 del 24/4/2020) del DL specificato. Quindi, tale beneficio cessa come efficacia a tutti gli effetti alla data del 31 maggio 2020. Per i Verbali contestati o notificati a partire dal 26 maggio, la riduzione del 30% si applica ai pagamenti effettuati entro 5 giorni.**

**2. Notifica, Pagamento e Ricorso:**

Per effetto dell'art.103 del medesimo Decreto Legge, poi ripreso dall'art.37 del successivo Decreto Legge 23/2020, **a far data dallo scorso 22 febbraio, e fino al prossimo 15 maggio**, tutti i termini si intendono sospesi (ad esempio, i termini per notificare i verbali relativi alle violazioni commesse anche prima del 22 febbraio - che non si erano ancora compiuti-, i termini per effettuare il pagamento come specificati nel punto 1, ed infine i termini per presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace).

**Quindi, i termini spiegati nel punto 1, partono (o riprendono) a far data dal 15 maggio 2020.**

**3. Novità nelle Modalità di Notifica**

Sempre per assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, **fino al 30 giugno 2020** la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità (art.108 comma 1 del Decreto Legge Cura-Italia, convertito in Legge n.27/2020): gli operatori postali procedono alla consegna della 'busta verde' mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro). **La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.**

I Verbali comunque depositati presso gli uffici postali in detto periodo, **si intendono notificati per compiuta giacenza al 10 maggio** (ma anche i termini per detti procedimenti **si intendono sospesi sino al 15 maggio** in virtù del punto 2).